

Da revisionare

**Assemblea regionale siciliana
Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale**

Bozza dello Statuto approvata dalla Commissione il 17 marzo 2004

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

PREAMBOLO

La Regione siciliana riafferma la propria autonomia, collocandola nel quadro dell'unità politica dello Stato italiano e si riconosce nei valori di pace, di libertà, di democrazia, di laicità, di crescita culturale ed umana e di promozione sociale ed economica contenuti nella Costituzione italiana, fondanti l'Unione europea e sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Lo Statuto, del quale si ribadisce l'originaria natura pattizia, riconosce, nel quadro dell'unità politica dello Stato italiano, la specificità della identità storica, geografica, culturale e politica della Regione siciliana, sancendo il principio dell'autonomia intesa come potere di autoorganizzazione degli organi istituzionali e di autogoverno dei problemi sociali e delle risorse umane, economiche, ambientali e culturali.

La Regione siciliana recepisce il principio di sussidiarietà e partecipa come soggetto primario alla programmazione nazionale. La Regione garantisce eguali diritti e pari opportunità a tutti i cittadini, sia sul piano politico ed istituzionale, che su quello culturale, sociale, economico ed occupazionale e li difende, combattendo con lo Stato ogni violenza di tipo criminale e mafioso, sia organizzata che comune; tutela la persona umana e valorizza la famiglia come primo ed essenziale livello dell'articolazione sociale.

La Regione siciliana favorisce il dialogo e la coesistenza tra la religione cristiana, i cui valori sono patrimonio storico-culturale ed ispirazione delle proprie comunità, e le altre religioni liberamente professate.

La Regione siciliana attua, anche in collaborazione con le altre regioni d'Italia e d'Europa, le politiche regionali dell'Unione europea; coopera, altresì, alla costruzione di un'area mediterranea di sviluppo, di pace, di solidarietà e di collaborazione fra i popoli e le istituzioni dei Paesi del Mediterraneo, assolvendo, in tal modo, ad una funzione di ponte ideale tra l'Unione europea, da una parte, e tali Paesi, dall'altra, anche attraverso l'intensificazione delle politiche di integrazione delle realtà multietniche e multiculturali.

Art. 1.

- 1 I Comuni, le Province regionali e la Regione costituiscono le istituzioni territoriali autonome rappresentative della comunità siciliana.
2. La Regione è fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.
3. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare che al centro riproduce lo stemma della Regione raffigurante la Triscele color carnato con il gorgoneion e le spighe, in campo trinciato color rosso aranciato e giallo.
4. Il territorio della Regione è composto dalla Sicilia, da Pantelleria, da Ustica e dalle isole Eolie, Egadi e Pelagie.
5. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I Organi della Regione

Art. 2.

1. Organi della Regione sono: l'Assemblea regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

Sezione I Assemblea regionale

Art. 3.

1. L'Assemblea regionale è costituita di novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge approvata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto; la stessa legge, al fine di assicurare al Governo regionale un'adeguata maggioranza, può prevedere meccanismi che comportino un aumento del numero dei deputati suddetto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali..
2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
- 2 bis. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale sono prorogati i poteri della precedente.
3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2.
4. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
6. I deputati regionali rappresentano l'intera regione.

7 L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Governo nazionale, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo. Ulteriori incompatibilità sono regolate con la legge regionale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. L'Assemblea regionale siciliana elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, tre Questori, ed i Segretari dell'Assemblea, nonché i componenti le Commissioni secondo le disposizioni del suo regolamento.
2. L'Assemblea regionale adotta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento che contiene le disposizioni relative alla sua organizzazione ed all'esercizio di tutte le sue funzioni.
3. Il regolamento disciplina e la composizione e le funzioni delle commissioni, nonché la costituzione dei gruppi.
4. Un Comitato per la legislazione, disciplinato dal regolamento dell'Assemblea, assicura la qualità della legislazione regionale.
5. Il regolamento dell'Assemblea regionale assicura procedure atte a garantire condizioni e tempi di attuazione del programma di governo e ne prevede, al contempo, altre idonee ad assicurare che un'adeguata quota dei lavori parlamentari sia riservata all'esame dei disegni di legge di iniziativa dei gruppi di opposizione.

Art. 5.

1. I deputati, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle allo scopo di assicurare il bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6.

1. I deputati non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa della loro funzioni, compresa l'attività di critica e di denuncia politica, espressa anche attraverso i mezzi di comunicazione.

Art. 7.

1. I deputati hanno il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno all'Assemblea, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
2. L'Assemblea può disporre inchieste ed indagini su materie che interessino la Regione, secondo le norme del suo regolamento. Le inchieste possono altresì essere disposte con legge regionale.
3. Il Presidente della Regione, nel corso di un'apposita seduta, presenta all'Assemblea regionale il programma di governo e comunica la composizione della Giunta regionale; con le stesse modalità sono comunicate eventuali successive variazioni della composizione suddetta.
4. Il Governo presenta, altresì, all'Assemblea regionale, che li esamina, i programmi di attività distinti per campi di intervento o per rami di amministrazione, verifiche del loro stato di

attuazione e rapporti sulla sua attività, nonché elabora e presenta un rapporto annuale relativo alla programmazione economica e finanziaria.

Art. 8

1. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta del Governo dello Stato, previa deliberazione di entrambe le Camere del Parlamento, è disposto lo scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana per persistente violazione del presente Statuto.

2. Con la procedura di cui al comma 1 è disposta la rimozione del Presidente della Regione, che abbia compiuto gravi e reiterate violazioni della Costituzione e dello Statuto. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'ordinaria amministrazione della Regione è affidata ad una Commissione straordinaria composta di tre membri, nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Governo dello Stato.

4. La Commissione straordinaria indice le nuove elezioni dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione nel termine di tre mesi.

Art. 8 bis.

1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione sono indette entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

3. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Sezione II

Presidente della Regione e Giunta regionale

Art. 9

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.
5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti, con apposito atto, ai singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 9 bis.

1. Il Presidente della Regione, nella prima seduta dell'Assemblea, dopo il giuramento dei deputati, giura a sua volta di esercitare le proprie funzioni allo scopo di assicurare il bene inseparabile dell'Italia e della Regione.
2. Gli Assessori regionali, prima di assumere le funzioni prestano, dinanzi al Presidente della Regione, il giuramento con la medesima formula di cui al comma 1.

Art. 9 ter.

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, anche qualora non siano componenti dell'Assemblea regionale, hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute dell'Assemblea regionale e delle commissioni. Il regolamento dell'Assemblea regionale prevede le modalità della loro partecipazione all'attività legislativa, fermo restando che i membri del Governo che non siano componenti dell'Assemblea non hanno diritto di voto.

Art. 10

1. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni e non oltre il quindicesimo giorno dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi novanta giorni.

TITOLO II

Funzioni degli organi regionali

Sezione I

Funzioni dell'Assemblea regionale

Art. 10 bis.

1. L'Assemblea regionale esercita la funzione legislativa e quella d'indirizzo e di controllo sull'attività di governo, nonché le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 11.

1. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti deputati.

Art. 11 bis.

1. Sono fonti dell'ordinamento regionale siciliano:

lo Statuto;

i regolamenti interni dell'Assemblea regionale;

le leggi statutarie di cui agli articoli 3, 8 bis, 9, 13 bis e 41 bis;

le leggi regionali ordinarie;

i decreti legislativi regionali, di cui all'articolo 12 ter;

i regolamenti regionali di cui all'art.12 bis.

La suddetta elencazione è tassativa. Gli atti normativi regionali devono essere interpretati in modo coerente con la Costituzione ed il diritto comunitario.

2. Gli atti normativi predetti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Quando comportino modifiche o abrogazioni di norme previgenti è pubblicato il testo risultante dalle variazioni apportate.

3. La legge regionale indica espressamente le disposizioni previgenti abrogate o modificate.

Art. 12.

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta a ciascun deputato dell'Assemblea regionale e al Governo. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

3. I progetti di legge sono esaminati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale, prima della discussione e della votazione da parte dell'Assemblea medesima.

4. Le Commissioni possono operare anche in sede redigente. In questo caso, l'Assemblea vota, senza discussione, il testo approvato in Commissione o anche i singoli articoli, secondo quanto stabilito dal suo regolamento. Il regolamento medesimo stabilisce altresì, i limiti di utilizzo del

procedimento nonché le garanzie di rappresentatività proporzionale dei gruppi e di remissione al procedimento ordinario.

5. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità di consultazione, in sede di commissione, delle rappresentanze degli interessi professionali, delle categorie sociali interessate, degli organi tecnici regionali, delle autonomie funzionali, delle Università e degli organismi rappresentativi degli interessi diffusi.

Art. 12 bis.

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e con il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, sono emanati i regolamenti regionali.

2. I regolamenti regionali disciplinano:

- a) l'attuazione, l'esecuzione e l'integrazione delle leggi regionali;
- b) le materie in cui manchi la disciplina legislativa, sempre che non si tratti di materie riservate alla legge;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione regionale secondo le disposizioni di principio dettate dalla legge;
- d) i procedimenti amministrativi.

3. I regolamenti regionali hanno carattere sussidiario rispetto all'autonomia regolamentare degli enti locali, nelle materie di loro competenza.

4. Nelle materie non coperte da riserva di legge, la legge regionale può autorizzare, determinando le norme generali regolatrici delle materie, l'emanazione di regolamenti con efficacia abrogativa delle norme vigenti, all'atto della entrata in vigore delle norme regolamentari. Il Regolamento individua in modo espresso le norme di legge che vengono abrogate. Prima dell'emanazione i testi di tali regolamenti sono inviati alla competente commissione dell'Assemblea che deve esprimere un parere entro trenta giorni della richiesta da parte del Governo.

Art. 12 ter

1. Ai fini dell'attuazione del diritto comunitario, il Governo regionale può essere delegato con legge, per materie determinate e con l'indicazione dei termini di tempo, non superiori a sei mesi, e dei principi e criteri direttivi, ad adottare decreti con valore di legge regionale, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa della Assemblea regionale, composta secondo le procedure regolamentari che disciplinano la sede redigente..

2. I decreti legislativi regionali di cui al comma 1. sono deliberati dalla Giunta regionale, emanati con decreto del Presidente della Regione ed entrano in vigore secondo la disciplina di cui all'art. 13, comma 3.

Art. 13.

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale sono promulgate dal Presidente della Regione e controfirmate dagli Assessori competenti per materia, decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2.
2. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione e controfirmati dagli Assessori competenti per materia.
- 3.. Le leggi ed i regolamenti regionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 13. bis.

1. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
2. Non è ammesso il referendum per le leggi di attuazione della normativa comunitaria e di adempimento di trattati od intese a carattere internazionale, per le leggi tributarie e di bilancio e negli altri casi stabiliti dalla legge di cui al comma 1.

Art. 14.

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, del principio di prevalenza del diritto comunitario, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
 - a) agricoltura e foreste;
 - b) bonifica;
 - c) usi civici;
 - d) industria e commercio, artigianato;
 - e) incremento, valorizzazione, distribuzione e difesa dei prodotti agricoli, artigianali ed industriali e delle attività commerciali;
 - f) governo del territorio, urbanistica;
 - g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
 - h) miniere, cave, torbiere, giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, saline;
 - i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
 - j) pesca ;
 - k) attività venatoria e tutela della fauna;
 - l) solidarietà sociale e promozione del volontariato;
 - m) pubblica beneficenza ed opere pie;
 - n) turismo, vigilanza alberghiera
 - o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
 - p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
 - q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione;
 - r) accademie;
 - s) espropriazione per pubblica utilità
 - t) tutela e valorizzazione dei beni culturali, promozione ed organizzazione di attività artistiche e culturali; cultura regionale, musei e biblioteche;
 - u) formazione professionale ed organizzazione del mercato del lavoro;
 - v) tutela e valorizzazione dell'ambiente e degli ecosistemi; tutela del paesaggio.

Art. 14 bis.

1. Lo Stato ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
 - a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
 - b) immigrazione ;
 - c) rapporti tra la Repubblica e le Confessioni religiose;
 - d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
 - e) moneta; tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
 - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 - g) ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
 - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
 - i) cittadinanza, stato civile ed anagrafi;
 - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa ;
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - n) norme generali sull'istruzione;
 - o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
 - p) pesi, misure, determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.

Art. 15

1. I Comuni e le Province regionali sono enti locali territoriali, costituiti nell'ambito della Regione, dotati di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo quanto stabilito dalla legge regionale e dai loro statuti.
2. La Regione ha competenza legislativa esclusiva in materia di circoscrizioni ed ordinamento degli enti locali.
3. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario e per realizzare un armonico sviluppo a livello provinciale o regionale, siano conferite alle Province o alla Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
4. I Comuni e le Province sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge, secondo le rispettive competenze.

Art. 16.

1. La Regione e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, e per il buon funzionamento dei mercati

Art. 16 bis.

Consiglio regionale delle autonomie locali

1. E' istituito il Consiglio regionale delle autonomie locali quale organo rappresentativo degli enti locali, con funzioni consultive e di cooperazione nei confronti della Regione.
2. Con legge regionale è disciplinata la composizione del Consiglio regionale delle autonomie locali, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali.
3. Il Consiglio regionale delle autonomie locali esprime pareri sugli atti normativi concernenti la ripartizione di competenze tra la Regione e gli enti locali, sui documenti regionali di programmazione economica e finanziaria e su quanto altro stabilito dalla legge regionale.

Art. 16 ter

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, secondo quanto stabilito dalla legge regionale, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive
2. E' organo di consulenza dell'Assemblea e del Governo regionale per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge regionale.
3. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo quanto stabilito dalla legge regionale.

Art. 17.

1. Le materie di legislazione concorrente nelle quali alla Regione spetta la potestà legislativa, tranne che per la determinazione dei principi fondamentali che è riservata alla legislazione dello Stato, sono le seguenti:

- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione;
- b) commercio con l'estero;

- c) legislazione sociale, tutela e sicurezza del lavoro, rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ;
- d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- e) professioni;
- f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi ;
- g) tutela della salute;
- h) alimentazione;
- i) ordinamento sportivo;
- l) protezione civile;
- m) porti ed aeroporti civili;
- n) grandi reti di trasporto e di comunicazione e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- o) ordinamento della comunicazione;
- p) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- r) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- s) tutela della famiglia;
- t) tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 17 bis

1. Nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, la Regione esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, , del principio di prevalenza del diritto comunitario, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Art. 17 ter

1. La Regione riconosce le minoranze storiche etniche, linguistiche e religiose presenti in Sicilia, con particolare riguardo alle popolazioni di lingua albanese e galloitalica e ne promuove, tutela e valorizza le attività e le tradizioni.

Art 17 quater

1. Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
2. Qualora le leggi siano state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.

Art. 18.

1. L'Assemblea regionale può esprimere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19.

1. L'Assemblea regionale, ogni anno, approva il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale della Regione presentati dalla Giunta regionale.
2. L'Assemblea regionale approva altresì il rendiconto generale della Regione.
3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi
4. In materia di contabilità e di equilibrio contabile, la legislazione regionale si conforma ai principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 19 bis

1. La Regione, tranne che nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione di essi. La legge dello Stato disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.
2. La Regione, nell'ambito delle materie di sua competenza e per le questioni di diretto interesse, partecipa come componente alle delegazioni del Governo dello Stato presso gli organi della Unione europea.
3. La Regione partecipa altresì all'elaborazione ed alla formazione dei trattati che il Governo statale, anche su iniziativa della Regione stessa, intenda stipulare con Stati esteri, in quanto riguardino materie di competenza regionale o incidano sugli interessi socio-economici della Sicilia. Detti trattati sono stipulati congiuntamente dallo Stato e dalla Regione.
4. Nelle materie di propria competenza la Regione, nel rispetto dei principi di diritto internazionale e comunitario, può concludere accordi ed intese con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato, con esclusione dei trattati internazionali di natura politica.
5. Indipendentemente dal potere di concludere accordi ed intese ai sensi del comma 4, la Regione può svolgere, previa intesa con lo Stato, attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero, non comportanti impegni.
6. Quando le attività di cui al comma 5 siano espletate con Stati o articolazioni territoriali interne ad altri Stati facenti parte della Unione europea, la Regione ne dà semplice comunicazione preventiva al Governo nazionale.
7. Delle attività di cui al presente articolo incluse la sottoscrizione di accordi, intese, protocolli d'intesa, dichiarazioni d'intenti o altri atti ad essi equiparabili e l'assunzione unilaterale di impegni, il Governo regionale informa previamente l'Assemblea regionale siciliana..
8. La Regione promuove la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo.

Art. 19 ter

1. Nei casi in cui il Parlamento nazionale abbia facoltà di inviare ai competenti organi comunitari pareri sulle proposte legislative della Unione europea, l'Assemblea regionale siciliana viene consultata quando si tratti di materie nelle quali la Regione ha competenza esclusiva e concorrente.

Art. 19 quater

1. . Il Governo nazionale propone ricorso, dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, che riguardino materie di competenza regionale, su richiesta o su conforme avviso del Presidente della Regione.
2. La Regione può proporre ricorso dinanzi il Tribunale di primo grado avverso gli atti comunitari che la riguardino individualmente e direttamente.
3. La Regione può impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

SEZIONE II

Funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale

Art. 20

1. Il Presidente della Regione è Capo del Governo regionale, rappresenta la Regione, dirige la politica generale del Governo e ne risponde di fronte all'Assemblea. Egli rappresenta, altresì, nella Regione il Governo dello Stato.
2. Al Presidente della Regione, alla Giunta regionale ed agli Assessori sono attribuite le funzioni esecutive ed amministrative regionali secondo le disposizioni dello Statuto, della legge regionale e dei regolamenti.
3. Il Presidente della Regione partecipa, col rango di Ministro, al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo, nelle materie che interessano la Regione.

Art. 21

(assorbito dall'art. 20)

Art. 22.

1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III

Organi giurisdizionali

Art.23.

1. Gli organi giurisdizionali centrali hanno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
2. Le Sezioni del Consiglio di Stato, denominate in Sicilia “Consiglio di Giustizia amministrativa”, sono composte anche di membri designati dal Presidente della Regione e svolgono altresì funzioni consultive.
3. Le Sezioni della Corte dei Conti svolgono anche funzioni di controllo amministrativo e contabile.
4. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
5. I Presidenti di sezione della Corte dei Conti ed il Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa sono nominati d'accordo dai Governi dello Stato e della Regione.
6. La Corte dei Conti, in conformità ai principi della Costituzione che regolano le sue funzioni, esercita, altresì, il controllo sull'amministrazione regionale e, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, quello sugli enti locali territoriali, nonché sui loro enti strumentali e sulle altre istituzioni pubbliche di autonomia, aventi sede nella Regione.
7. A tal fine le Sezioni della Corte dei Conti in sede di controllo, sono integrate da componenti designati dalla assemblea Regionale e dal Consiglio regionale delle Autonomie locali.
8. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione sentite la sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa.

Art.24

(Abrogato)

-

Art.25.

- 1 La Corte costituzionale giudica sulla costituzionalità:
 - a) delle leggi approvate dall'Assemblea regionale;
 - b) dei decreti legislativi regionali di cui all'articolo 12 ter;
 - c) delle leggi dello Stato, rispetto al presente Statuto.

Art.26.

L'art. 26 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 1970

Art. 27.

1. Un Commissario dello Stato, nominato d'intesa dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione , promuove presso la Corte Costituzionale i giudizi di cui all'articolo 25.

Art. 28.

1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro cinque giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti la Corte Costituzionale.
2. I decreti legislativi regionali sono inviati entro cinque giorni dalla loro approvazione da parte della Giunta regionale al Commissario dello Stato che entro i successivi otto giorni può impugnarli davanti alla Corte Costituzionale.

Art. 29.

1. La Corte Costituzionale decide sulle impugnazioni entro centoventi giorni.
2. Decorsi cinque giorni senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero decorsi centoventi giorni senza che gli sia stata comunicata la decisione della Corte Costituzionale, il Presidente della Regione promulga ed immediatamente pubblica le leggi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
- 3 In pendenza di ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale, le disposizioni legislative regionali impugnate non possono dispiegare effetti.
4. Qualora la decisione della Corte Costituzionale intervenga successivamente al termine previsto dal primo comma, il Presidente della Regione non è responsabile degli effetti giuridici nel frattempo derivati dalle predette disposizioni legislative.

Art. 30.

1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, previa delibera della Giunta regionale, può impugnare presso la Corte Costituzionale le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di un'altra regione che ritenga lesivi della sfera di competenza della Regione ovvero in contrasto con la Costituzione, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
2. Quando il Presidente della Regione ritenga che un atto pubblico non legislativo adottato da un organo dello Stato, inclusi gli atti di natura giurisdizionale, sia lesivo della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita della Regione siciliana, promuove, previa deliberazione della Giunta regionale, conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.
3. Le questioni di legittimità costituzionale ed i conflitti di attribuzione promossi dal Presidente della Regione sono immediatamente comunicati all'Assemblea regionale.

Art. 31.

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e

l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.

2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

Art. 32.

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche e quelle territoriali marine esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33.

1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel territorio regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34.

1. I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35.

1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36.

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede:

- a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali e quelle connesse all'attività amministrativa di sua competenza;
- b) mediante tributi propri deliberati dalla Regione medesima;
- c) mediante le entrate tributarie erariali ad essa spettanti.
- d) mediante indebitamento per finanziare spese d'investimento.
- e) mediante contributi e trasferimenti concessi dall'Unione europea, dallo Stato e da ogni altro soggetto.
- f) mediante ogni altra entrata, di qualsivoglia natura, ad essa spettante.

- 2. Sono entrate tributarie erariali spettanti alla Regione tutte quelle riferibili al suo territorio, nonché comunque quelle ivi riscosse, compresi gli interessi e le sanzioni.
- 3. Sono però interamente riservate allo Stato le entrate derivanti dai tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.
- 4. . La Regione può adottare misure fiscali generali ovvero aiuti di stato di carattere fiscale nell'ambito dei tributi propri e dei tributi erariali di spettanza regionale.
- 5. Nei limiti della normativa della Unione europea e d'intesa tra il Governo dello Stato e quello della Regione possono essere istituite zone franche e depositi franchi doganali nel territorio della Regione.

Art. 37.

Risulta assorbito dalla disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 36.

Art. 38

- 1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico.
- 2. Le risorse assegnate a questo titolo alla Regione sono da considerare aggiuntive rispetto alla ripartizione ordinaria della spesa statale e sono destinate a compensare la minore dotazione infrastrutturale economica e civile del territorio regionale rispetto alla media nazionale e sono pari ad un decimo della spesa pubblica per la realizzazione di infrastrutture nel territorio nazionale.
- 3. La Regione siciliana partecipa alla ripartizione del fondo perequativo di cui al comma 3 dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 39.

(abrogato e sostituito col seguente)

- 1. In linea con la tutela costituzionale comunitaria delle regioni insulari, lo Stato e la Regione perseguono l'obiettivo comune dello sviluppo equilibrato e sostenibile della Sicilia e della crescita dei livelli di occupazione.

2. Lo Stato programma gli interventi di propria competenza riguardanti la Sicilia in materia di infrastrutture e collegamenti per il trasporto di persone e merci, previa intesa con la Regione, con l'obiettivo del superamento degli svantaggi sociali ed economici derivanti dalla condizione di insularità della Sicilia e di ultraperifericità delle sue isole minori.

Art. 40.

(Abrogato)

Art. 41.

(Abrogato)

Art. 41 bis

1. Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.
3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Art. 41 ter.

1. La potestà di proporre modifiche al presente Statuto è riservata all'Assemblea regionale.
2. Le proposte di revisione dello Statuto sono approvate dall'Assemblea regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Il testo contenente le proposte di revisione dello Statuto viene quindi trasmesso dal Presidente dell'Assemblea regionale al Presidente del Senato della Repubblica, affinché attivi la procedura parlamentare per la sua approvazione con legge costituzionale dello Stato.
4. Il Parlamento può rifiutare l'approvazione, qualora rilevi elementi contrastanti con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica. In tale ipotesi, il Presidente del Senato restituisce il testo al Presidente dell'Assemblea regionale, unitamente ai resoconti parlamentari.
5. L'Assemblea regionale, entro i successivi centoventi giorni dalla avvenuta comunicazione del rifiuto del Parlamento, assume le conseguenti determinazioni.
6. Nell'ipotesi di rifiuto prevista dal comma 4, l'Assemblea regionale, entro il termine di cui al precedente comma, può decidere, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, di proporre ricorso alla Corte Costituzionale.
7. La Corte Costituzionale si pronunzia sul ricorso presentato dall'Assemblea regionale entro trenta giorni. Se il ricorso viene accolto, l'Assemblea regionale provvede a trasmettere nuovamente il testo contenente le proposte di revisione dello Statuto, unitamente alla sentenza della Corte Costituzionale, al Parlamento, per l'approvazione delle modifiche statutarie con legge costituzionale.
8. Diversamente, l'Assemblea regionale può decidere, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di approvare un nuovo testo da trasmettere al Parlamento.
9. La legge costituzionale, contenente le modifiche dello Statuto speciale della Regione siciliana, è promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica entro 15 giorni dalla definitiva approvazione del Parlamento, dopo la seconda lettura.

Art. 42

1. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono determinate in corrispondenza delle circoscrizioni provinciali, ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43.

1. Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dal Governo dello Stato e dal Governo della Regione, determinerà le norme per l'attuazione del presente Statuto nonché le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione,.
2. Sulle norme determinate dalla Commissione il Consiglio dei Ministri delibera entro novanta giorni dalla trasmissione.
3. Le previsioni più favorevoli all'autonomia regionale eventualmente introdotte successivamente alla legge costituzionale n. 3 del 2001, con altre leggi costituzionali per altre Regioni, saranno applicate anche alla Regione siciliana, a seguito di deliberazione dell'Assemblea regionale, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, che dichiara la volontà di estendere all'ordinamento siciliano in tutto o in parte tali forme di maggiore autonomia.